



TRIBUNALE DI RAVENNA PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale, visto l'art. 12 bis disp. att. c.p.c, a norma del quale presso ogni Tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 ter disp. att. c.p.c., l'elenco di nuova formazione sarà tenuto dal Presidente del Tribunale, o da un magistrato all'uopo delegato, e sarà formato da un Comitato dal medesimo presieduto, e composto anche dal Procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

tenuto conto che l'elenco sarà permanente e ogni quattro anni il Comitato provvederà alla sua revisione, eliminando coloro per i quali è venuto meno uno dei requisiti o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio;

osservato che, ai sensi dell'art. 12 quater disp. att. c.p.c., potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata;

considerato che coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale e che la relativa richiesta di iscrizione dovrà essere corredata dalla documentazione seguente:

- estratto dell'atto di nascita;
- certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n.4;
- i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza;

considerato che sulle domande di iscrizione e di conferma deciderà il Comitato di cui al comma 1 dell'art. 12 ter disp. att. c.p.c. sopra citato;

INVITA

ove ciò non sia già stato fatto, i professionisti interessati a presentare le eventuali domande di iscrizione all'elenco in questione nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 12 quater e 12 quinquies disp. att. c.p.c. all'indirizzo pec del Tribunale di Ravenna;

le associazioni dei mediatori familiari inserite nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. a comunicare, a mezzo pec all'indirizzo del Tribunale di Ravenna, il nominativo del rispettivo rappresentante, al fine di consentire la completa costituzione del comitato.


Delega, per quanto concerne le attività del Comitato, il Presidente della Sezione Civile d.ssa Mariapia Parisi.

Si comunichi alle Associazioni di cui sopra, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente della sezione civile.

Ravenna, 25 maggio 2023

Il Presidente del Tribunale

(Michele Leoni)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 MAG 2023

L'Assistente Giudiziale
dott.ssa CLAUDIA MASTROPIETRO